



U.S.R.

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l’art. 2, comma 4;

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 451 del 14/02/2014 e D.R. n. 2175 del 17/06/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 156 del 08/07/2015 ed, in particolare, l’art. 9, comma 3;

VISTO il *Codice Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II*, emanato con D.R. n. 2425 dell’11/07/2012;

RITENUTO necessario modificare l’art. 12 del sopra citato Codice Etico al fine di semplificare la disciplina dell’Organo preposto alla vigilanza sulla applicazione del Codice stesso ed armonizzarne le disposizioni con le ultime modifiche statutarie del sopra citato art. 9, comma 3;

VISTA la Delibera n. 39 del 10/12/2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulla modifica dell’art. 12 del citato *Codice Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II*;

VISTA la Delibera n. 19 dell’11/12/2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica dell’art. 12 del *Codice Etico* di cui sopra,

DECRETA

Il *Codice Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II*, emanato con D.R. n. 2425 dell’11/07/2012, è modificato, limitatamente all’art. 12, come nella riformulazione riportata nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo emendato del Codice di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Università e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2425 dell’11/07/2012.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente ad interim: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI



CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
“FEDERICO II”

Preambolo

Titolo I . Regole di condotta

Titolo II. Controlli



PREAMBOLO

1. L'Università degli studi di Napoli "Federico II", consapevole del proprio patrimonio storico e partecipe dei valori che le istituzioni universitarie storicamente custodiscono, ribadisce l'importanza dei principi costituzionali dell'imparzialità, del buon andamento, della pubblicità e della responsabilità, oltre alla necessità che quanti ricoprono pubblici uffici assolvano con onore i propri doveri.
2. L'Università (di seguito: l'Ateneo) richiede ai professori, ai ricercatori, agli altri studiosi, agli studenti, al personale tecnico-amministrativo, nonché ad ogni altro membro dell'Ateneo, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, di attenersi ai seguenti principi fondamentali delle istituzioni universitarie:
 - a) rispetto della dignità umana;
 - b) promozione del dibattito scientifico come metodo per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza.
 - c) valorizzazione del merito e incoraggiamento dell'aspirazione all'eccellenza;
 - d) rifiuto di ogni discriminazione e tutela delle diversità;
 - e) onestà, integrità e professionalità;
 - f) leale collaborazione e decoro;
 - g) trasparenza.
3. I principi riconosciuti nel presente Preambolo determinano standard di condotta applicabili:
 - a) nell'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, oltre che delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge;
 - b) nell'assegnazione degli uffici dell'Ateneo e nell'affidamento di incarichi;
 - c) nello svolgimento della vita quotidiana dell'Ateneo;
 - d) nella soluzione delle questioni etiche disciplinate dal presente Codice.



TITOLO I. Regole di condotta

Articolo 1. Criteri direttivi

1. L'attività di ricerca e didattica costituisce il compito primario di professori e ricercatori.
2. Tutti gli studiosi dell'Ateneo sono chiamati ad assicurare, ove possibile, la propria collaborazione scientifica alle ricerche individuali e collettive.
3. Nello svolgimento dell'attività di ricerca, professori, ricercatori e altri studiosi applicano i più rigorosi criteri di dedizione, correttezza intellettuale e trasparenza.
4. Essi devono garantire la veridicità dei dati e la loro originalità, la riproducibilità dei risultati ottenuti.
5. Nella pubblicazione dei risultati della ricerca, devono essere dichiarati i finanziamenti eventualmente impiegati. I docenti dell'Ateneo sono tenuti ad indicare in primo luogo la loro affiliazione all'Università nella pubblicazione dei risultati della ricerca.
6. I dipartimenti e le altre strutture di ricerca tengono nel debito conto i risultati conseguiti da quanti ne fanno parte, in particolare nel valutare le richieste di accesso ai fondi e le domande di periodi di astensione dall'attività didattica.
7. Fermo restando l'obbligo di legge da parte dei professori e dei ricercatori di assicurare regolare presenza alle lezioni, al ricevimento e alle sessioni di esami e di laurea, il rapporto con gli studenti deve essere improntato a correttezza e cortesia.

Articolo 2. Aggiornamento, collaborazioni, proprietà intellettuale, plagio

1. Ciascuno studioso che presti la propria opera nell'Ateneo ha il diritto e il dovere di adeguarsi costantemente ai progressi nel proprio campo di ricerca scientifica usufruendo di tutti i mezzi disponibili, in vista del raggiungimento di un adeguato livello qualitativo nella propria attività.
2. Salvo quanto altrimenti disposto, i membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio. L'Università Federico II, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità; la proprietà intellettuale è pertanto presunta a favore dell'Università all'interno di un rapporto reciproco di condivisione degli obiettivi riguardanti l'utilizzazione dei risultati della ricerca.
3. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.





4. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:
 - a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
 - b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
 - c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.
5. I professori dell'Ateneo sono chiamati a impegnarsi con dedizione nella formazione dei giovani studiosi, consigliando loro le esperienze e i temi di ricerca più formativi, seguendone i lavori e favorendo in modo imparziale l'accesso ai canali di finanziamento e alle sedi di pubblicazione dei risultati.

Articolo 3. Iniziative culturali e uso dei fondi di ricerca

1. L'Ateneo sollecita tutti i componenti della comunità universitaria a partecipare a iniziative in funzione dell'aggiornamento e dell'arricchimento culturale. Incoraggia il reperimento di risorse finanziarie dall'esterno, presso enti pubblici e privati.
2. Nell'assegnazione dei fondi di ricerca, tutte le strutture dell'Ateneo sono tenute a indicare previamente i criteri e le modalità ai quali si atterranno, a darne adeguata pubblicità e ad attenersi scrupolosamente.
3. Tutti coloro ai quali sono attribuiti fondi di ricerca, hanno l'obbligo di utilizzarli con le modalità e le finalità prestabilite e di predisporre un rendiconto finanziario e scientifico, in modo tale che sia assicurata la verificabilità dei risultati.

Articolo 4. Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Università può riguardare:



- a) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università;
 - b) l'interesse di un familiare di un membro dell'Università;
 - c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga rapporto;
 - d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o possenga una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.
3. Il membro dell'Università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Articolo 5. Nepotismo e favoritismo

1. L'Ateneo disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell'Università di astenersi da tale costume e di riferire con coraggio alla commissione etica i casi di condotte sospette.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare – ma non esclusivamente – la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.
3. In caso di carriera accademica si presume nepotismo qualora:
 - a) vi sia coincidenza o affinità fra il settore scientifico-disciplinare del protettore e quello del protetto; e/o
 - b) il protetto debba svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del protettore.
4. Salvo prova contraria, si presume nepotismo l'appartenenza del protettore e del protetto allo stesso Dipartimento.



5. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.
6. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della commissione etica richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Articolo 6. Abuso della propria posizione

1. A nessun membro dell'Università è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di forzare altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per i primi, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico dei secondi. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Articolo 7. Abusi e fastidi sessuali

1. L'ateneo non tollera abusi e fastidi sessuali, intesi come condotte discriminatorie lesiva della dignità delle vittime, alle quali assicura una protezione sollecita e libera da pregiudizi.
2. Ai fini del presente codice, costituiscono abusi e fastidi sessuali:
 - a) le richieste di favori o prestazioni sessuali;
 - b) le proposte di prestazioni di favori o prestazioni sessuali;
 - c) gli atteggiamenti, le espressioni, i gesti, aventi ad oggetto la sfera della sessualità, rivolti a una o più persone.
3. Gli abusi e fastidi sessuali, come definiti dal comma 2, si considerano aggravati qualora esista una posizione dominante tra chi li commette e chi li subisce o, per realizzarli, sia creato un clima ostile, intimidatorio e offensivo, per indurre le vittime a subirli o a tacere.



Articolo 8. Uso delle risorse dell'Università

1. I membri dell'Università devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.
2. A nessun membro è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Articolo 9. Uso del nome e della reputazione dell'Università

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.
2. Salvo espressa autorizzazione, a nessun membro dell'Università è consentito:
 - a) utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell'Università;
 - b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
 - c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università;
 - d) utilizzare i servizi informatici di Ateneo in associazione ad attività professionali, impieghi ed altre attività esterne.

Articolo 10. Organizzazione e funzionamento degli uffici

1. E' richiesto a tutti i componenti della comunità universitaria di avere la massima cura dei beni immobili e mobili dell'Ateneo.
2. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo.
3. L'eventuale consulenza agli organi universitari si intende inclusa nei doveri d'ufficio.
4. Tutti i componenti della comunità universitaria agevolano il funzionamento degli uffici dell'Ateneo. Essi si astengono da qualsiasi condotta che possa comportare danni al patrimonio dell'Ateneo o al suo buon nome. Custodiscono e non utilizzano a fini privati le informazioni riservate di cui dispongono per ragioni di ufficio.
5. I componenti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo sono tenuti al rispetto dei tempi previsti dai procedimenti amministrativi e ad evitare qualunque comportamento dal quale possa derivare la dilazione dei tempi o che possa essere di ostacolo al processo di semplificazione dell'attività amministrativa.



6. I docenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia si uniformano alle norme deontologiche che regolano l'esercizio della Medicina. Essi sono tenuti a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'ente assistenziale presso il quale svolgono la propria attività in regime di convenzione e a non mantenere rapporti o tenere comportamenti che possano danneggiare l'immagine o condizionarne, in qualche modo, l'azione e/o i risultati.



TITOLO II. Controlli

Articolo 11. Osservanza del Codice etico

1. L'Ateneo assicura la più ampia divulgazione del presente Codice etico.
2. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi e alle regole stabiliti dal presente Codice.
3. La violazione dei principi e delle regole stabiliti dal presente Codice etico può integrare i presupposti per la comminazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti, indipendentemente dall'avvio di eventuali processi in sede civile, penale o amministrativa.

Articolo 12. Commissione Etica di Garanzia

1. Per la vigilanza sull'applicazione del presente Codice è istituita una Commissione Etica di Garanzia i cui componenti sono designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore. La Commissione è composta da tre personalità eminenti di alto profilo etico e culturale non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. I componenti durano in carica quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Competono alla Commissione etica di garanzia, in particolare:
 - a) la verifica periodica, con il supporto di tutti gli uffici dell'Ateneo, dell'applicazione del presente Codice;
 - b) lo svolgimento di verifiche sul funzionamento di uffici;
 - c) la formulazione di pareri e proposte volti al miglioramento del presente Codice;
 - d) l'esame delle segnalazioni di violazioni del presente Codice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte degli organi competenti;
 - e) la pubblicazione di una relazione annuale nella quale siano indicate le iniziative adottate e i risultati conseguiti.
3. Tutti i componenti dell'Ateneo possono rivolgersi alla Commissione etica di garanzia per ottenere chiarimenti circa l'applicazione del presente Codice o la determinazione delle condotte consone con le sue disposizioni.
4. Tutti i componenti dell'Ateneo possono rivolgersi alla Commissione etica di garanzia, per segnalare condotte di dubbia conformità con il presente Codice. La segnalazione comporta, anche in capo a chi la inoltra, un obbligo di massimo riserbo fino alla conclusione dell'istruttoria di cui al comma successivo.





5. Nel valutare le segnalazioni, ove la Commissione etica di garanzia reputi che esse non siano manifestamente infondate, svolge un'istruttoria osservando il massimo riserbo e dandone tempestivo avviso agli interessati, i quali possono chiedere di essere ascoltati. L'avvio dell'istruttoria viene tempestivamente comunicata anche a coloro che hanno effettuato la segnalazione, con gli effetti di cui al comma 4. L'istruttoria deve concludersi entro trenta giorni. In casi straordinari e motivati, l'istruttoria può essere protratta per ulteriori trenta giorni. Alla conclusione dell'istruttoria, la Commissione etica di garanzia formula proposte per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 della Legge n. 240/2010; può, inoltre, suggerire soluzioni per porre rimedio alle violazioni del Codice etico ed evitare che esse si ripetano. Nei casi più gravi, la Commissione etica, ai sensi della norma sopra richiamata, sottopone i documenti dei quali è in possesso, unitamente a una motivata relazione, agli organi competenti ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari.